



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DEL CORSO PER L'INSERIMENTO NELLA LISTA DEI DIFENSORI D'UFFICIO INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Approvato all'adunanza del 11 ottobre 2023

Art. 1. Il corso, come previsto dall'art. 15 co. 4 del d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, è organizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Fondazione Forense Bolognese, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

Art. 2. Al corso possono accedere gli Avvocati iscritti a un Ordine degli Avvocati del Distretto dell'Emilia-Romagna. Le richieste di iscrizione pervenute da avvocati iscritti ad Albi fuori distretto saranno valutate di volta in volta e soltanto nell'ipotesi in cui vi siano ancora posti disponibili qualora non sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

Art. 3. Il corso consta di nove (9) lezioni, ciascuna della durata di tre ore. Le lezioni avranno a oggetto il diritto minorile, con particolare riguardo alle specificità del procedimento minorile e alle problematiche dell'età evolutiva, e la deontologia forense. I docenti e i relatori sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari e altri professionisti esperti nelle materie del corso. Il programma, il calendario e l'orario delle lezioni vengono pubblicati nel sito della Fondazione Forense Bolognese.

Art. 4. Il corso si terrà in modalità mista, presenza ovvero online su piattaforma webinar, e la scelta della modalità di partecipazione andrà obbligatoriamente indicata nella domanda di iscrizione e rimarrà tale durante tutta la durata del corso.

Art. 5. La frequenza è obbligatoria per tutte le lezioni del Corso. In caso di impedimento assoluto a partecipare ad un incontro (con un massimo di due incontri) sarà necessario fornire adeguata giustificazione dello stesso; la valutazione sulla fondatezza dell'impedimento sarà rimessa alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6. Al termine del corso è previsto un colloquio finale che ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza da parte dei partecipanti del diritto penale e processuale minorile, nonché della deontologia. Al colloquio finale saranno ammessi i partecipanti che avranno frequentato l'intero corso, salvo quanto previsto all'Art. 5.

Art. 7. La commissione esaminatrice sarà formata da tre componenti individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna scelti tra i Consiglieri dello stesso Ordine e i relatori del Corso.

Art. 8. Al partecipante che supererà il colloquio verrà rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità abilitante all'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni con validità di tre anni. Per la domanda di inserimento nelle liste si richiama l'Art. 5 del regolamento per le difese d'ufficio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna approvato all'adunanza del 13 novembre 2019 e aggiornato all'adunanza del 22 aprile 2020 e del 10 giugno 2020.